



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione territoriale

Relazione istruttoria ai sensi dell'art. 80 c. 4 delle Norme di attuazione del PTCP

COMUNE DI LIVIGNO. ADOZIONE CON D.C.C. N. 22 DEL 26.05.2021 E N. 2 DEL 25.02.2022 DELLA QUARTA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTE IL DOCUMENTO DI PIANO, IL PIANO DELLE REGOLE E IL PIANO DEI SERVIZI, PER L' ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 31/2014

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP E CON IL PTR, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 E MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PTCP AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 12/05.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 15 e 18 della legge regionale 12/2005, la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il PTCP, approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010 e pubblicato sul BURL SI n. 14 del 7 aprile 2010.

E' posta in capo ai comuni la corretta rispondenza delle procedure alla vigente legislazione e l'approvazione dello strumento di pianificazione comunale.

Il Comune di Livigno è dotato di PGT vigente, approvato con DCC n. 31 del 19.06.2013, efficace dalla pubblicazione sul BURL n. 1 del 2.01.2014. Al PGT hanno fatto seguito varianti al Documento di Piano, varianti al Piano delle Regole e dei Servizi, rettifiche, Piani Integrati di Intervento e, soprattutto, numerosi Sportelli per le Attività produttive.

Con DCC n. 80 del 26.11.2018 il Comune ha prorogato la validità del Documento di Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 4 della l.r. 31/2014.

Più recentemente, è stata approvata una variante al Documento di Piano, vigente a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 26 del 30.06.2021, avente per oggetto la perimetrazione del dominio sciabile in loc. San Rocco, funzionale al collegamento impiantistico dei versanti: la variante adottata, oggetto della presente valutazione di compatibilità, prende in carico alcune osservazioni formulate in occasione della precedente istruttoria, nonché modifiche intervenute sulla sopracitata previsione.

Con la variante in esame, il Comune ha inteso infine procedere direttamente all'adeguamento complessivo del PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR in merito all'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, pertanto il parere di compatibilità della Provincia attiene anche la verifica del complessivo recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR al riguardo (di seguito, PTR 31/14).

La compatibilità del Documento di Piano con il PTCP è espressa in riferimento ai contenuti prescrittivi e prevalenti dell'art. 18 della l.r. 12/2005 ed in coerenza con le disposizioni delle l.r. 31/2014 e l.r. 18/19, avvalendosi degli atti di PGT nella sua completezza, ovvero anche del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Livigno è incluso nell'elenco dei comuni facenti parte del PTRS della Media e Alta Valtellina e, ai sensi e per gli effetti delle modifiche alla legge regionale 12/2005, introdotte all'art. 19 comma 6, il parere di compatibilità sul PTRS è reso dalla Provincia nell'ambito dell'espressione di parere ai sensi del citato art. 13 comma 5.

Il territorio comunale di Livigno afferisce interamente al sistema territoriale lombardo della montagna: una parte del territorio è inoltre inclusa in ambiti tutelati dalla Rete Natura 2000, sia ZSC che ZPS, di cui sono Enti gestori la Provincia (Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste) e il Parco nazionale dello Stelvio - settore lombardo; pertanto il parere di compatibilità del PGT con il PTCP è integrato con la Valutazione di incidenza, espressa con provvedimento del dirigente del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste, previo parere del Parco (ERSAF Lombardia) per i Siti di competenza.

In esito all'adozione con DCC n. 22 del 26.05.2021 sono pervenuti, con nota n. 14194 del 01.06.2021, gli elaborati di Piano, unitamente alla richiesta di parere di compatibilità con il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05.

Con nota n. 16613 del 24.06.2021 è stata data comunicazione di avvio del procedimento al Comune richiedente, al Parco nazionale e alla Regione Lombardia; con nota n. 16983 del 29.06.2021 il Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste ha inoltrato richiesta di parere all'Ente gestore del Parco nazionale dello Stelvio, ai fini della Valutazione di Incidenza.

Nell'occasione della formulazione dell'avvio del procedimento, è stato richiesto altresì parere preventivo ai fini collaborativi alla Comunità montana Alta Valtellina, titolare del Piano di indirizzo forestale, piano di settore del PTCP, approvato con DCP n. del 12.08.2020. Con nota n. 714 del 09.02.2022 l'Ente comprensoriale ha trasmesso le sue osservazioni che, in quanto esclusivamente riferite alle aree boscate comprese nei domini sciabili, sono sinteticamente riportate, nelle loro conclusioni, nel corrispondente paragrafo.

Il primo confronto con il Comune, svoltosi il giorno 2 novembre 2021, ha posto in evidenza alcune discordanze tra la previsione di ampliamento del dominio sciabile oggetto della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza e quanto adottato; pertanto il Comune ha ritenuto opportuno integrare il processo valutativo e partecipativo con una terza seduta di Conferenza di VAS, limitata alla valutazione dei contenuti delle previsioni introdotte in fase di adozione.

A conclusione della terza Conferenza, con DCC n. 02 del 25.02.2022 il Comune ha proceduto alla ri-adozione parziale degli atti di variante, con riferimento esclusivo alla ripermetrazione del dominio sciabile. L'atto integrativo è pervenuto al prot. 4824 del 02.03.2022, pertanto, al fine di dare conclusione all'istruttoria di compatibilità con il PTCP, è stato concordato con l'amministrazione comunale il confronto conclusivo in data 7 aprile 2022.

A seguito della ri-adozione, con nota prot. 4252 del 13/04/2022, l'Ente gestore del Parco nazionale dello Stelvio, ha aggiornato il precedente parere (prot. 22370 del 31.08.2021), propedeutico all'espressione del parere di Valutazione di Incidenza.

La procedura di Valutazione di Incidenza pertanto in capo all'Amministrazione provinciale si è conclusa con espressione da parte del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste, del Parere n. 8 del 13.04.2022.

Il predetto Servizio provinciale, con nota n. 9016 del 13.04.2022, ha altresì formulato la proposta di istruttoria per la rete ecologica comunale, a supporto del presente parere di compatibilità nel corrispondente paragrafo.

Al confronto conclusivo con il Comune del 7 aprile 2022, hanno partecipato il Sindaco sig. Remo Galli, la responsabile dell'Ufficio tecnico arch. Valeria Bormolini e il professionista incaricato arch. Silvano Molinetti. I chiarimenti intercorsi nell'ambito del confronto sono stati poi formalizzati dal Comune, con un'apposita nota integrativa alla relazione di variante, pervenuta al prot. 8945 del 12/04/2022.

Sintesi dei contenuti della quarta variante generale al Piano di Governo del Territorio

La variante è costituita dal Documento di Piano (di seguito DdP), dal Piano delle Regole (di seguito PdR) e dal Piano dei Servizi (di seguito PdS).

L'aggiornamento del Documento di Piano discende da un'analisi dello stato di attuazione dello strumento vigente, a partire dalla quale sono stati rivisti gli obiettivi di piano avendo in considerazione, da un lato la contingenza dell'evento olimpico del 2026, dall'altro la necessità di affrontare in modo più sostenibile l'attività edilizia che contraddistingue da molti anni il territorio comunale. Nella variante sono compresi la riorganizzazione degli atti di PGT e la revisione della normativa dei tre atti di Piano.

L'intervento proceduralmente più innovativo, in coerenza con i nuovi obiettivi assunti dalla variante, riguarda l'adeguamento del PGT ai criteri ed indirizzi declinati dall'integrazione del PTR31/14, approvata con DCR n. 411 del 19.12.2018, per la riduzione del consumo di suolo, nonché l'introduzione di aree di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 8bis della l.r. 12/2005, oggetto di uno specifico paragrafo nella presente istruttoria. Obiettivo di particolare importanza per il PTCP è la revisione degli ambiti di trasformazione per poterli restituire all'uso agricolo.

Analogamente, un tematismo significativo della variante al Documento di Piano riguarda la corretta individuazione del dominio sciabile, in relazione al quale sono proposte modifiche alla perimetrazione vigente, per assicurare la conformità urbanistica delle opere funzionali allo svolgimento delle future manifestazioni olimpiche.

Per quanto riguarda il PdS e il PdR, le modifiche introdotte riguardano principalmente un aggiornamento del sistema dei servizi, una revisione normativa delle aree agricole finalizzata alla riduzione dell'edificabilità delle stesse, ed un intervento di riassetto delle previsioni insediative nel tessuto consolidato, orientato alla riduzione dell'impatto antropico.

La revisione del Piano delle Regole riguarda anche la normativa e le modalità di intervento sui fabbricati di interesse storico insediativo, per i quali una specifica indagine ha declinato una normativa di riferimento più chiara rispetto a quanto contenuto nel Piano vigente.

La variante riguarda anche la componente geologica per quanto attiene l'aggiornamento delle carte della fattibilità geologica conseguentemente agli studi di dettaglio realizzati, la redazione degli studi relativi all'invarianza idraulica, nonché della componente nivologica, introducendo le modifiche relative al pericolo delle valanghe sulla base di studi effettuati con una metodologia innovativa.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP

L'art. 18 comma 2 della l.r. 12/05 dispone efficacia prescrittiva e prevalente per le previsioni del PTCP in materia di:

1. tutela dei beni ambientali e paesaggistici ;
2. localizzazione delle infrastrutture della mobilità in riferimento alla programmazione regionale;
3. individuazione di ambiti agricoli strategici;
4. rischio idrogeologico e sismico.

Le altre disposizioni dettate da articoli diversi da quelli aventi efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle NTA del PTCP, partecipano in termini di direttive e/o indirizzo per gli atti di PGT e concorrono alla verifica di compatibilità al PTCP, al fine di salvaguardarne gli obiettivi e i limiti di sostenibilità in applicazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della l.r. 12/05.

Tutela dei beni paesaggistici ed ambientali

Le valenze paesaggistico ambientali sono rappresentate come quadro conoscitivo nelle tav. 1 (Carta del Paesaggio) e tav. 4 (Carta dei Vincoli) del DdP, quest'ultima con valenza conformativa di disciplina d'uso del territorio, ai sensi dell'art. 10 (Piano delle Regole) della l.r. 12/2005.

Ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PTCP il territorio comunale è interessato da "categorie" di beni vincolati per gli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 del Codice Urbani, alla cui applicazione si richiamano il titolo II (Norme generali di indirizzo sul paesaggio) e il titolo V (Norme di tutela del paesaggio) delle Na, rispettivamente del Documento di Piano e del Piano delle Regole. Dalla ricognizione effettuata, le aree tutelate risultano essere:

- lettera b): il lago di Livigno, i laghi di Blesaccia, Federia, del Monte, Valletta, di Foscagno, di Alpisella, in tutto o in parte ricadenti nel territorio comunale; si segnala che la proposta di revisione ed aggiornamento del PTCP in corso intende estendere la tutela paesaggistica al lago delle Mine e alle relative sponde, implementando così il sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) di Regione Lombardia, in coerenza con le indicazioni in esso contenute per l'individuazione cartografica di tali beni. In ogni caso il sistema dei laghi minori è tutelato sia dall'art. 19 delle Na del PPR che dall'art. 21bis delle Na del PTCP;
- lettera c): il fiume Spol e i suoi affluenti torrente Val Viera o del Cantone, Val Saliente, Val Federia, valle Abrio, valle Forcola di Livigno, val Vago, torrente Tresenda, Torrente Val Torta e di Vallaccia, valle di Trela, torrente di Campaccio;
- lettera d): i territori oltre quota 1600 m s.l.m.; la tutela paesaggistica si estende all'intero territorio comunale, in quanto il comune di Livigno è interamente posto al di sopra della predetta quota altimetrica;
- lettera e): ghiacciai e circhi glaciali nel gruppo del Piz Languard e nel Gruppo del Piz Paradisino;
- lettera f): Parco nazionale dello Stelvio;
- lettera g): territori coperti da boschi. La documentazione di PGT non indica la fonte cartografica da cui è stata desunta la perimetrazione del vincolo. Al proposito, fatta salva la maggior specificazione dettata dalla legge forestale nazionale, è necessario fare riferimento in prima approssimazione all'individuazione degli ambiti boscati nel Piano di Indirizzo forestale della Comunità montana Alta Valtellina vigente.

Per l'eccezionale bellezza panoramica dei quadri naturali, che offrono *"(...) numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico ed ampio panorama circostante"*, un'estesa porzione territoriale è tutelata con vincolo di bellezze d'insieme, apposto con DM 7 luglio 1960, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del citato Codice Urbani, correttamente individuato nel PGT adottato.

In relazione alla trattazione del tema paesaggistico nelle tavole e nelle norme di Piano, si segnala l'opportunità di correggere:

- le tavv. 1 e 4, in relazione al refuso normativo del richiamo in legenda al Decreto Lgs. n. 52/02 in luogo del Codice Urbani (D.lgs. 42/04);
- l'art. 7 per quanto riguarda contenuti e finalità del Documento di Piano, disciplinato dall'art. 8 della l.r. 12/2005 e non all'art. 10bis;
- l'art. 11 per quanto riguarda il rinvio alla consultazione delle classi di sensibilità paesaggistica nei documenti di PGT adottati, indicate nella sola tav. 2 e non già tavv. 3;

- l'art. 63, per quanto riguarda gli estremi citati del decreto ministeriale di vincolo di bellezze d'insieme e, più in generale i criteri delle modalità di intervento, alcuni dei quali non pertinenti alle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale.

Per coerenza e completezza, si suggerisce di integrare l'art. 10 delle Na (MacroUnità di Paesaggio) estendendo opportuni indirizzi e orientamenti anche al Paesaggio di fondovalle.

In comune di Livigno, le aree di particolare interesse ambientale, (ex art. 17 delle Na del Piano Paesaggistico Lombardo), che in base alla DGR IV/3859/1985 riguardano il territorio amministrativo oltre la quota altimetrica di 1800 m s.l.m., fatta eccezione la porzione inclusa nel Parco Nazionale dello Stelvio, hanno attualmente la perimetrazione a suo tempo proposta dal Piano paesaggistico regionale nel 2001, successivamente confermata nel 2010. In considerazione che estese porzioni territoriali di fondovalle hanno subito, nel corso dei due decenni trascorsi, trasformazioni antropiche tali da perdere la connotazione di naturalità e scarsa antropizzazione che identifica le aree tutelate in tal senso, la revisione in corso del PTCP si propone di ridefinire alcune criticità evidenziate sul territorio provinciale, ed in particolare in comune di Livigno. Il criterio della nuova perimetrazione terrà in considerazione lo stato di fatto della pianificazione comunale e degli elementi antropici (in primo luogo le infrastrutture) che condizionano la naturalità del contesto.

Nell'attualità, si chiede di correggere quanto indicato negli artt. 12 e 13 delle Na, in quanto il sopracitato adeguamento non è ancora avvenuto.

Il PGT assume i varchi inedificabili del PTCP (art. 12 delle Na) e li identifica cartograficamente nel maggior dettaglio alla scala comunale in corrispondenza delle zone agricole inedificabili (E1 "Aree agricole comunali a prateria" - art. 55.8 delle Na del PdR) e solo limitatamente in zone agricole edificabili E2 ("Aree agricole trasformabili"). Le norme di PGT non contemplano modalità e misure di eventuali ampliamenti degli edifici in essi ricadenti.

La sola proposta di modifica avanzata nella presente variante è una riduzione dell'estensione del varco inedificabile in loc. Freita, anticipata già nella precedente variante di PGT relativa all'ampliamento del dominio sciabile, per consentire lo sviluppo della progettazione del parcheggio interrato in corrispondenza della stazione intermedia di collegamento sciistico tra i versanti opposti.

In loc. Tresenda si chiede di ripristinare una congrua fascia di inedificabilità in fregio alla omonima via e analoga richiesta viene fatta lungo la via Campacciol a lato del distributore esistente, al fine di preservare la visuale lungo l'asse stradale ed evitare la saldatura con l'edificato già esistente.

La variante del PGT attesta che non sono state proposte modifiche alla naturalità fluviale (art. 13 delle Na del PTCP); tuttavia in sede di confronto con il Comune è emerso che la previsione infrastrutturale di potenziamento della viabilità esistente in fregio alla sponda idrografica destra del t. Spoel, a partire dalla loc. Bondi e in direzione del lago di Livigno, riduce ulteriormente le condizioni di naturalità della sponda fluviale e dell'area circostante; pertanto si chiede di limitare le dimensioni del previsto ampliamento stradale, assicurando il transito veicolare mediante realizzazione di una sola corsia di marcia eventualmente affiancata dalla pista ciclo pedonale. Inoltre sono nel complesso evidenti alcune incongruenze nell'individuazione delle aree di naturalità, sulla base delle quali risulterebbe opportuna una migliore specificazione cartografica delle aree tutelate, in particolare in prossimità di aree estese libere con vocazione ambientale ed ecologica degli spazi in fregio al corso d'acqua. In occasione della predisposizione della Rete ecologica comunale si chiede una maggiore specificazione di dette aree lungo l'asta torrentizia principale e i suoi maggiori affluenti, per la

valorizzazione dei corridoi ecologici, anche in considerazione che l'asse del fondovalle di Livigno è individuato come infrastruttura strategica della connettività primaria nel progetto di Rete Verde regionale.

Relativamente alle aree di interesse naturalistico paesistico (art. 8 delle NA del PTCP), si riscontra che le tavole di PGT non le individuano: nel caso del territorio di Livigno si tratta di aree quasi interamente ricomprese in Siti di rete Natura 2000, a cui il PTCP associa ulteriori indicazioni, avendo in considerazione anche la possibilità di una più dettagliata declinazione normativa e definizione cartografica da parte del PGT.

Per quanto riguarda l'iniziativa di valorizzazione dei tracciati guida indicati nelle tavv. 3 del Documento di Piano, così come per altri elementi di paesaggio, indicati nella tav. 1 Carta del Paesaggio come rilevanze, la normativa di riferimento, indicata agli artt. 65.2, 65.3 e 65. 4 delle NA del Piano delle Regole, deve fare più estesamente riferimento, oltre che alla norma dell'art. 16 (che richiama l'art. 136 del Codice Urbani), anche alle norme degli artt. 26 e 27 del PPR.

Rete ecologica

Con riferimento all'attuazione della Rete Ecologica Regionale (LR 86/1983 art. 3 ter), infrastruttura prioritaria del PTR, nonché componente strategica del PTR, declinata dall'Obiettivo 1E "Promuovere la rete ecologica", le presenti osservazioni sono formulate a partire da quanto previsto al capitolo 5 "Reti ecologiche comunali" del documento "Rete Ecologica Regionale e Programmazione degli enti locali" di cui alla DGR 8515/2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali" e dalla DGR 10962/2009 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi".

Nell'All. A1 "Relazione di variante" è confermato l'obiettivo strategico del PGT vigente: OBS1 Creazione di una rete ecologica a livello territoriale. Il punto 3.1 riferisce che si è ritenuto opportuno predisporre una carta relativa alla classificazione della sensibilità paesaggistica riportante i corridoi di connettività della rete ecologica consentendo quindi una lettura della sensibilità redatta secondo i criteri contenuti nella normativa regionale di riferimento. Al punto 11.3 si precisa che i contenuti delle tavole del Piano dei Servizi riportano le informazioni già esistenti, con esclusione della rete ecologica che è invece riportata nella Tav. 2_Carta della sensibilità e della rete ecologica.

L'All. 2 "Documento di Piano-Disposizioni normative" non dedica articoli specifici alla REC, solo l'art. 8 individua tra gli elaborati del Documento di Piano la TAV. 2 "Carta delle sensibilità paesistiche e rete ecologica", mentre l'art. 65 "Tutela paesaggistica ed ambientale" cita genericamente la REC in riferimento alla tutela paesaggistica e ambientale sovraordinata.

Anche il Piano dei Servizi non tratta la REC, così come il Rapporto ambientale cita genericamente i contenuti della Tav 2.

La Tav. 2. riporta: elementi di primo e secondo livello della RER, i nodi della REP (Parco Nazionale, SIC, ZPS) e le aree di naturalità fluviale (corridoi ecologici) e dettaglia la REC individuando solo in parte le categorie previste dalla DGR 10962/2009.

In attesa dell'attuazione dell'obiettivo OBS1, che dovrà essere sostenuto da accurati studi e finalizzato anche all'individuazione degli strumenti per concretizzare la REC con la previsione di interventi sul territorio, compresi quelli previsti dalla DGR 10962/2009 nei settori che interessano il territorio comunale, si riportano nella seguente tabella le voci di legenda della Tav. 2, annotando alcune correzioni formali e problematiche emerse.

LIVELLO	VOCE DI LEGENDA	CORREZIONI/NOTE
---------	-----------------	-----------------

Quarta variante al PGT di Livigno – parere di compatibilità con il PTCP

RER	Elementi di primo livello della RER	-
	Elementi di secondo livello della RER	-
REP	Nodi (parco nazionale, SIC ZPS, aree interesse naturalistico)	Modificare voce: Nodi (Parco Nazionale, ZSC, ZPS, Aree interesse naturalistico)
	Corridoi ecologici: Aree di naturalità fluviale	-
REC	AREE CENTRALI - Matrici primarie: Aree con presenza di ecosistemi di importanza internazionale ove la specie focale mantiene popolazioni sostenibili nel tempo (Parco Nazionale dello Stelvio)	Modificare voce: AREE CENTRALI - Matrici primarie: Parco Nazionale dello Stelvio, ZPS o meglio: AREE CENTRALI: Parco Nazionale dello Stelvio, ZPS
	AREE CENTRALI - Matrici primarie: Aree con presenza di ecosistemi di importanza internazionale ove la specie focale mantiene popolazioni sostenibili nel tempo (ZPS)	Modificare voce: AREE CENTRALI - Matrici primarie: ZSC o meglio: AREE CENTRALI: ZSC
	FASCE DI PROTEZIONE - Gangli primari e secondari: Aree atte a ridurre i fattori di minaccia alle aree centrali	Non è chiaro come sono state individuate, non sono buffer intorno alle aree centrali e nemmeno punti di appoggio della rete, in alcuni casi si sovrappongono parzialmente alle aree centrali. Se si intende mantenerle così andrebbe cambiata la voce di legenda.
	FASCE DI CONNESSIONE - Strutture lineari: Corridoi ecologici primari e secondari atti a consentire lo scambio di individui tra le aree precedenti	Sembrano coincidere con le aree boscate. Più che strutture lineari assumo contorni molto frastagliati e spesso si interrompono in corrispondenza di corsi d'acqua e strade. A volte sono aree completamente isolate. Andrebbero ridefinite come veri e propri corridoi, evitando interruzioni ed eventualmente rilevando tratti da deframmentare se presenti.
	Corridoi ecologici del reticolo idrico	I corridoi ecologici del reticolo idrico non dovrebbero ricalcare i

		corsi d'acqua, ma estendersi per una fascia ai lati degli stessi.
	Laghi alpini	-
	Bacini artificiali	-
	NUOVE UNITA' ECOSISTEMATICHE PARANATURALI	La simbologia è poco chiara. Se si tratta del Lago è già individuato come Bacino artificiale. Se si intende lasciare, modificare la simbologia e la voce in NUOVE UNITA' ECOSISTEMATICHE PARANATURALI. Però andrebbero individuate veramente delle nuove unità.
	CORRIDOI NATURALI: Aree ad utilizzazione estensiva di grande rilevanza per le valenze ecologiche e per la vicinanza alla città	I corridoi naturali, o meglio fluviali, dovrebbero definire alla scala di maggior dettaglio il corridoio ecologico primario dello Spöl individuato dal PTR A Alta Valtellina, inserendo le fasce adiacenti al corso d'acqua caratterizzate da un uso del suolo permeabile al movimento degli animali.
	NODI ECOLOGICI: Parchi urbani, campi sportivi e impianti ricreativi in continuità funzionale e percettiva con spazi aperti di varia natura e dimensione	Non è chiara la definizione di questi elementi quali nodi ecologici, essi sembrano avere più una valenza paesaggistica. Si potrebbero inserire solo i parchi urbani come AREE TUTELATE ULTERIORI
	GREENWAYS: Rete viabile verde in grado di connettere città e campagna, luoghi abitati e zone naturali	La simbologia della legenda non sembra corrispondere a quella sulla carta, linea rossa continua nella prima, spezzata nella seconda (almeno così si intuisce vista la scarsa risoluzione della carta). La Greenway non dovrebbe intersecare i corridoi fluviali: il grande afflusso che si potrebbe generare in un contesto ad alta attrazione turistica potrebbe infatti inficiarne la funzionalità.
	CORRIDOI ECOLOGICI URBANI: Fasce di verde, giardini, aiuole,	La simbologia non è chiara in quanto si intuisce che la linea

	aree residuali e comunque inedificate utili al miglioramento della connettività diffusa	tratteggiata nero-verde debba ricadere in aree retinate di rosso, invece sono sempre separate. Si suggerisce di inglobare le aree residuali retinate di rosso nei nodi ecologici e di individuare i corridoi solo nei tratti in cui il tessuto urbano sia inframezzato da suolo permeabile al movimento degli animali.
	Geositi	-
	Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	Ridotto interesse riguardo la definizione della REC.

Infrastrutture

L'accessibilità di Livigno è garantita, dal versante italiano, attraverso la SS n. 301 e, dalla Svizzera, dalle due viabilità comunali, per tramite del Passo del Forcola e della galleria della Drossa - strada dell'Acqua del Gallo. L'art. 81 delle norme di PGT introduce la previsione di un progetto di minimizzazione delle opere stradali e di riqualificazione di alcuni tratti di maggior impatto visivo ed ecologico.

La variante del PGT conferma l'obiettivo di realizzare una nuova galleria stradale di collegamento tra il Passo della Forcola e la zona Lagalb-Diavolezza (obiettivo OBS12), già contenuta nelle previsioni di medio lungo termine del PTR, mentre decade a scala comunale la previsione dell'attraversamento in galleria del Passo d'Eira, precedentemente compreso nel progetto di complessiva riqualificazione dell'area.

A scala comunale sono inserite nuove previsioni viabilistiche di interesse locale, normate dall'art. 83 delle Na, che le indica come brevi tratti di strade secondarie per il completamento della rete viaria del tessuto consolidato. Si rileva che alcune hanno sviluppo relativamente significativo anche alla scala locale, alcune ricadono in aree attualmente agricole e pertanto producono frammentazione dello spazio aperto o, qualora in fregio al corso d'acqua, in aree di naturalità fluviale. Le nuove occupazioni di suolo agricolo libero, se utilizzate per viabilità non agricola, devono essere computate ai fini del calcolo del consumo di suolo.

Per quanto riguarda la mobilità dolce, si richiama quanto già indicato nel paragrafo precedente con riferimento alla rete escursionistica.

Ambiti agricoli strategici

La variante interviene significativamente sulle aree libere extraurbane del comune, specificatamente nell'area del "Fronte lago" e nell'area di "Campaciol da Sota", dove estese porzioni territoriali precedentemente destinate mediante ambiti di trasformazione alla pratica sportiva, vengono restituite all'uso agricolo e, nel caso del "Fronte lago", assumono la proposta comunale di classificazione quali ambiti agricoli strategici anche ai fini del recepimento nel PTCP. La proposta comunale di ampliamento degli ambiti agricoli strategici risponde agli obiettivi del PTCP di tutela di dette porzioni territoriali quali elementi di valorizzazione e preservazione dell'attività agricola sul territorio provinciale, pertanto è accolta favorevolmente in sede di istruttoria di parere di compatibilità e sottoposta all'accoglimento da parte del Consiglio provinciale, trattandosi di componente prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/2005.

La localizzazione e l'entità di detta proposta comunale sono riportate in forma schematica nella cartografia allegata (fig. 1), avendo in considerazione che la superficie interessata dalla previsione è pari a circa 300.000 mq.

La proposta di recepimento dell'ampliamento degli ambiti agricoli strategici nel PTCP comporta altresì la ridefinizione degli stessi anche nel PTR, dal momento che ad essi si richiama nell'apposito paragrafo l'Obiettivo specifico 1.D ("Sostenere la valenza multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali").

A scala comunale, la variante introduce una ridefinizione delle modalità di intervento nelle zone agricole, disciplinando la facoltà edificatoria edilizia nelle sole aree classificate come "trasformabili" (E2 – "aree agricole trasformabili" art. 56 delle Na del PdR). Si richiama l'osservazione riferita alla compresenza in queste aree di varchi inedificabili confermati dal PGT, con indicazione di provvedere a rendere coerenti le norme, atteso che il PGT può disciplinare le sole modalità di ampliamento di edifici ricadenti in aree di varco inedificabile.

Si consiglia di verificare la distribuzione geografica delle aree agricole di versante (E3 – art. 57, aree agricole non soggette a trasformazione urbanistica), in quanto alcune risultano essere collocate nel fondovalle. In caso di sovrapposizione con aree boscate, le trasformazioni urbanistiche dovranno relazionarsi anche con quanto previsto dal Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana dell'Alta Valtellina.

Sono aree agricole specificatamente individuate per l'alto valore testimoniale, caratterizzate da nuclei ed edifici percettivamente omogenei, porzioni di territorio agricolo ubicate nelle valli interne del territorio comunale, in particolare in sinistra idrografica della val Federia e della Vallaccia. In queste aree prevalgono norme di conservazione e tutela del patrimonio agricolo e di quello edilizio, quest'ultimo modulato con prescrizioni conservative in base alle caratteristiche tipologiche dei manufatti presenti e del contesto (art. 64 delle Na del PdR).

Componente geologica e idrogeologica

La variante è comprensiva delle tavole dei vincoli (tav. 8), dei dissesti (tav. 10) e della fattibilità geologica (tav. 11), modificate in seguito al recepimento nel Piano di studi geologici e idraulici condotti negli ultimi anni. In particolare si fa riferimento a studi di dettaglio su 7 conoidi, su 5 aree valanghive e alla ripermetrazione della fascia di rispetto del t. Spoel in prossimità della loc. Clus.

Per quanto riguarda gli studi delle conoidi e delle valanghe, trattandosi di ripermetrazioni del quadro vigente del dissesto del PAI, nonché di proposte di nuovo inserimento, essi sono stati oggetto di validazione preventiva regionale, espressa in termini favorevoli dalla competente Unità Organizzativa "Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico" con prescrizioni, alle quali si rimanda nelle rispettive corrispondenze, così come riportate nella Relazione di variante.

Da ultimo, si richiama il più recente parere regionale n. Z1_2022_992 del 14.03.2022, riferito alle norme tecniche geologiche adottate, con l'indicazione di recepirne i contenuti nell'elaborato in approvazione.

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione 6/2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell'art. 4 del Progetto di variante alle norme di attuazione del PAI, si ricorda che nella fase successiva all'adozione della variante di PGT, il Comune è tenuto a trasmettere in Regione la documentazione comprovante le risultanze della fase partecipativa, in particolare nel caso di osservazioni relative alle modifiche introdotte sulle perimetrazioni del PAI. Ciò ai fini del successivo inoltro da parte di quest'ultima all'Autorità di Bacino, atteso che l'approvazione delle modifiche al PAI/PGRA decorreranno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle medesime a firma del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Per ciascun studio è riportata in delibera la corrispondente asseverazione di conformità agli indirizzi e criteri per la redazione della componente geologica (Allegato 6 - ex allegato 15 della DGR IX/2616/2011) e da

ultimo risulta presente l'asseverazione, datata 22 aprile 2021, di conformità della componente geologica con la variante urbanistica.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA

Il Piano territoriale regionale d'area delle Media e Alta Valtellina (PTRA MAV), è stato approvato con DCR X/97 del 30.07.2013 e successivamente occasionalmente adeguato in concomitanza degli aggiornamenti annuali della programmazione regionale (DEFR o PSR).

Alcuni temi strategici del PTRA interessano il territorio comunale e rientrano tra quelli trattati dalla variante, ed in particolare:

- 1.A_Riqualificazione dei domini sciabili
- 1.E_Promuovere la rete ecologica
- 2.A_Promuovere l'accessibilità ferroviaria
- 2.B_Valorizzazione dei tracciati storici intervallivi
- 3.B_Valorizzare l'identità del paesaggio storico

In relazione alla valutazione di compatibilità rispetto ai contenuti del Piano d'Area, e con riferimento ad aspetti non già considerati nella parte relativa di compatibilità con i contenuti del Piano territoriale, si chiede di integrare i contenuti di PGT, sia in termini cartografici che normativi, avendo in considerazione le osservazioni che seguono.

Si rileva che la componente paesaggistica di PGT non prende in esame alcuni elementi aggiuntivi introdotti dal PTRA; in particolare, avendo come riferimento l'Obiettivo 3.B "Valorizzare l'identità del paesaggio", si tratta dei seguenti elementi:

- "testata di alta valle" ("Azione 2 Riconoscimento dell'interesse paesistico della testata dell'Alta Valle"), ovvero un'estesa porzione di territorio finalizzata a preservare particolari *"quinte prospettive tali da connotare la percezione del territorio dai principali percorsi d'accesso"* che in comune di Livigno occupano il crinale orientale, tra il Passo di Foscagno e il Monte Torracca, comprendendo il versante tra l'abitato di Trepalle e il Passo d'Eira fino al fondovalle abitato di Livigno. In quest'area valgono le disposizioni di indirizzo di cui al comma 1.2, ovvero che i comuni *"indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità paesistica della testata prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori e vietandone l'introduzione di nuovi, con particolare riferimento a quelli che interferiscono con le visuali sensibili"*.

- "valli a bassa antropizzazione" (Azione 4 Tutela della valli a bassa antropizzazione -paesaggi del silenzio"), intese quali paesaggi che hanno preservato un assetto storico con patrimonio diffuso di architettura rurale, nelle quali va disincentivata la nuova edificazione. Le aree ricadenti in comune di Livigno (val Federia), per le quali si applicano le disposizioni di indirizzo e prescrittive delle norme di PTRA delle citate tutela (commi 1.1,1.2 e 2.1,2.2) sono rappresentate nella tav. 2.3D MAV – quadrante Nord ovest del PTRA. Il limite di tali aree va riportato anche nelle tavole di PGT, ad integrazione degli ambiti a prescrizione specifica già individuati.

In riferimento agli obiettivi del Piano vigente e a quelli assunti dalla presente variante, si rileva che con quest'ultima decadono le iniziative connesse alla realizzazione dell'Obiettivo OBS 8 "Riqualificazione dell'area fronte lago per attività turistico sportive sull'acqua" del vigente PGT, a cui nel PTRA corrispondevano di iniziative di "Promozione della fruizione dei bacini idroelettrici" (Obiettivo 3.B Azione 6).

Le osservazioni già anticipate circa la mobilità dolce, intesa come valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali del territorio attraverso la rete escursionistica, e non limitata alla sola identificazione dei tracciati guida del Piano paesaggistico lombardo, trovano ulteriore riscontro nel quadro strategico del PTRA

che introduce le previsioni degli anelli dei Passi (anello dello Stelvio - dell'Umbrail e anello della Forcola) e degli anelli escursionistici con norme di indirizzo e prescrittive di cui si chiede di tener conto nelle disposizioni di Piano (Obiettivo 2.B- Azione 1 "Valorizzazione degli anelli dei passi" e Azione 2 "Valorizzazione degli anelli escursionistici").

VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PTR

La valutazione attiene la coerenza della variante all'integrazione del PTR, ovvero ai principi dettati dalle l.r. 31/2014 e l.r. 18/19, nonché dai criteri regionali approvati con DCR XI/411/2018 in materia di consumo di suolo e di rigenerazione urbana.

Nell'integrazione del PTR il Comune di Livigno è ubicato nell'Ambito territoriale omogeneo (ATO) della Media e Alta Valtellina.

Di seguito sono forniti alcuni dati quantitativi, in parte estrapolati dagli elaborati regionali aggiornati al 2021, relativi al territorio comunale e al suo contesto:

I _{urb} (Sondrio) %	I _{urb} (ATO MAV) %	I _{urb} Comune %	Sup. terr. Km ² comunale	Pop. al 01.01.2021
3,4	2,8	1,16	210,667890	6791*

*fonte dati ISTAT 1 gennaio 2021 – elaborazione TUTTITALIA.IT

Nel comune di Livigno gli ultimi due decenni attestano una costante e continua crescita dinamica delle attività economiche, a cui si accompagna analogo trend in crescita della popolazione, che la relazione di Piano quantifica, nel 2019, in 6968 abitanti (fonte: cap. 3.3 della Relazione di Piano).

Il dimensionamento edilizio sul territorio comunale va ben oltre le esigenze residenziali endogene; al riguardo viene quantificata la disponibilità alberghiera, pari a poco oltre 5000 posti letto, e sono analizzate le stime di fabbisogno del PGT vigente, attualizzate. In considerazione che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della l.r. 12/2005, il Documento di Piano *"determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali ed, in particolare, all'effettivo bisogno residenziale"*, nell'ipotesi di crescita residenziale del prossimo quinquennio conforme all'attuale trend, è quantificato un carico endogeno pari a 7100 abitanti ed è confermato un fabbisogno esogeno di circa 15.000 unità, così stimato già nel PGT vigente.

Se da un lato il turismo è riconosciuto come motore per lo sviluppo economico del paese, a cui strutture ricettive e rete dei servizi vanno costantemente adeguate, dall'altro lato l'Amministrazione comunale pone tra gli obiettivi del nuovo piano quello del contingentamento dell'attività edilizia, al fine di ridurre le problematiche indotte dall'eccessiva presenza di cantieri con attività concentrata nei pochi mesi estivi in concomitanza con l'afflusso turistico (art. 16 delle Na del PdR - "Programmazione dell'attività edilizia in rapporto all'ambiente").

L'adeguamento diretto della variante ai Criteri regionali del PTR31/14 è subordinato al rispetto dei seguenti contenuti:

- recepimento della soglia di riduzione del consumo di suolo secondo i criteri regionali, le modalità di calcolo del fabbisogno per le funzioni residenziali e per le altre funzioni;
- redazione della carta del consumo di suolo e verifica del bilancio ecologico;
- attivazione dei processi di rigenerazione diffusa;
- fornitura dei dati di monitoraggio del consumo di suolo

In considerazione di quanto sopra, si espongono di seguito le valutazioni su quanto restituito dalla variante del PGT di Livigno.

Soglia comunale di riduzione del consumo di suolo/stima del fabbisogno (*"calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate da ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al dicembre 2014 da ricondurre a superficie agricola o naturale"*).

Le modifiche introdotte negli ambiti di trasformazione vigenti, costituiscono il presupposto alle successive valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi del PTR e sono di seguito sintetizzate.

A seguito della traslazione temporale di applicazione della soglia di riduzione, intervenuta con l'aggiornamento del PTR 2021, i parametri dimensionali di riduzione del consumo di suolo sono stabiliti nella misura del 20% e del 45% per le funzioni residenziali, rispettivamente nel 2025 e nel 2030, e del 20% per le altre funzioni alla soglia temporale di prima applicazione della legge, ovvero il 2025.

L'applicazione dei disposti della l.r. 31/2014 agli ambiti di trasformazione di Livigno ha comportato una complessa rilettura e rielaborazione delle informazioni disponibili per ciascun ambito, dal momento che il Piano vigente presentava numerose incongruenze e lacune, che la variante ha inteso colmare per consentire il confronto tra lo stato di fatto al 2014 e l'attualità.

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione con destinazione non residenziale ("altre funzioni"), valgono le seguenti considerazioni:

- ambito di trasformazione del passo d'Eira: la previsione del 2014 include una vasta porzione territoriale (St= 39.216 mq) con destinazioni d'uso diversificate (edilizia residenziale pubblica, aree pubbliche ed aree alberghiere) e il tracciato di una galleria interrata sostitutiva del tratto statale esistente. Tramite successive delibere di stralcio sono state attuate previsioni corrispondenti a St= 17.374 mq. La scheda d'ambito della variante conferma previsioni di trasformazione per una St pari a 13.928 mq nella quale sono consentiti servizi pubblici, aree turistico-alberghiere, destinazioni commerciali e impianti tecnologici. Nella variante viene restituita all'uso agricolo una superficie pari a St 5.700 mq, precedentemente destinata alla trasformazione urbanistica. Si chiede di specificare la differenza di valori tra la St dell'ambito al 2021 (13.928 mq) rispetto a quella risultante dalla differenza tra la superficie residuale (21.842) e la restituzione ad agricola (5700 mq), come indicate a pag. 27 della Relazione di variante, e pari a 16.018 mq.

- ambito del fronte lago: nel 2014 l'ambito venne approvato con destinazione a verde pubblico attrezzato (Vpa) e una St di 414.143 mq, ove, oltre alla generica previsione di un campo da golf, potevano essere realizzate Slp per destinazioni alberghiere (mq 5000), per destinazioni commerciali e di ristorazione (mq 400) e destinazioni ludico sportive (mq 400), oltre ai corrispettivi standard urbanistici. Con la variante, e fatta salva l'area relativa agli interventi sopravvenuti nell'Accordo di programma del 2017 tra Regione, Comune e CONI, per l'ampliamento e miglioramento dell'impianto sportivo esistente (pista di atletica, campo da calcio e piscina olimpionica). L'ambito viene restituito alla destinazione agricola e proposto come ambito agricolo strategico del PTCP, ad eccezione di due aree, originariamente in esso incluse, che sono classificate come ambiti di rigenerazione. Stante l'indeterminatezza dell'originaria destinazione e delle effettive occupazioni di suolo libero nella previsione del piano vigente, la restituzione all'uso agricolo non concorre alla determinazione della soglia di riduzione di consumo di suolo, fatta salva una modesta quantità in corrispondenza della previsione turistico ricettiva T2 (mq 1346), ora decaduta.

- ambito attrezzato per il tempo libero: si tratta di un'ampia area (mq 64.108), anch'essa con destinazione verde pubblico attrezzato, dove sono già presenti impianti sportivi che l'ambito di trasformazione del PGT vigente ha incluso in una organizzazione più strutturata, ovvero con l'installazione di spazi, spogliatoi, uffici, e quant'altro a servizio dei potenziali utenti. Con la variante l'area viene interamente restituita alla destinazione agricola, fatti salvi gli impianti già presenti classificati come attrezzature esistenti, ma con criterio coerente con quanto già esaminato nell'ambito del precedente capoverso, la restituzione ad uso agricolo non è computata nel calcolo di riduzione del consumo di suolo.

Per quanto riguarda il rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo del 20% della superficie territoriale negli ambiti di trasformazione per altre funzioni, si rileva in sintesi che, a fronte della complessiva estensione delle tre aree in esame, pari, nel 2014, a 517.4657 mq e, nel contempo, della generica indeterminatezza delle stesse che non consente di valutare il potenziale effettivo consumo ad esse collegato, l'unica previsione riconducibile a previsioni edilizie certe sulla quale poter applicare gli obiettivi di PTR è quella al Passo d'Eira. Il valore aggiunto della presente variante, al netto delle trasformazioni comunque intercorse nelle tre aree a far data dal 2014, è quello di aver ridefinito e organizzato la disciplina d'uso delle tre ampie zone, sostanzialmente in forma conservativa e rispondente alle strategie del PTCP, in particolare per quanto riguarda la proposizione di un nuovo ambito agricolo strategico nell'area a fronte lago e di due aree di rigenerazione. Nella sostanza, con le modifiche introdotte e la formale restituzione all'uso agricolo di aree certe precedentemente potenzialmente trasformabili, pari a 7.170 mq, la variante è sufficientemente coerente con gli obiettivi della politica di riduzione del consumo di suolo emanati da Regione.

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, la variante prende in carico le previsioni del PGT al 2014 nei soli termini delle due previsioni per le quali è stato possibile ricostruire le informazioni tecnico - amministrative, atteso che il PGT approvato nel 2014 era sprovvisto di schede descrittive degli ambiti, non ne erano definite le perimetrazioni e i corrispondenti livelli informativi non vennero consegnati alla Regione per la pubblicazione del Piano sul BURL. Nel corso degli anni i due ambiti a Trepalle sono stati oggetto di stralci esecutivi, che ne hanno snaturato il disegno originario; pertanto, per poter proporre un ragionevole completamento insediativo al netto dell'applicazione della l.r. 31/2014, la variante ha ridefinito i comparti residuali come segue:

	PGT 2014 St mq	Superficie attuata mq	Superficie residuale mq	PGT 2021 Mq ricondotti alle aree agricole
AT Li Baita Li Crapena	17388	6804	10584	- 2.391
AT Colombina	10608	2179	8429	- 2.396
totali	27.996			- 4.787

In analogia con quanto rilevato per la scheda dell'ambito di trasformazione al Passo d'Eira AT1, anche nel caso di questi due ambiti di trasformazione si chiede di giustificare e chiarire l'incongruenza tra i dati quantitativi delle St riportati nelle rispettive schede d'ambito AT2 e AT3, e quanto indicato nello specchio comparativo della Relazione di variante a pag. 26, a maggior ragione se la corretta quantificazione dei suoli residuali e di quelli restituiti all'uso agricolo dovessero modificare i valori delle soglie di riduzione applicate alla variante.

Il procedimento metodologico di rielaborazione degli ambiti nella variante in esame è rigoroso, tuttavia si segnala che la riduzione in applicazione della legge regionale, e quindi il calcolo percentuale di riduzione, deve essere rapportato con la disponibilità (offerta) del 2014 e non con la superficie territoriale residuale non attuata ad oggi. Nei termini sopra riferiti la soglia dimensionale di applicazione della riduzione (- 4.787 mq) dell'offerta residenziale si attesta al 17,1% e non già al 25,2%, come riportato nella relazione di Piano, al par. 9.1 ("Calcoli relativi alla riduzione di consumo di suolo previsti nella variante").

Aree della rigenerazione (*"ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione [...] prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione, allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile [...]"*).

La proposta di PGT introduce due aree della rigenerazione, le cui caratteristiche e finalità sono declinate nell'elaborato All. A3 unitamente a quelle degli ambiti di trasformazione. Entrambe si trovano nell'area settentrionale del comune, in prossimità del comparto fronte lago; la prima interessa l'area degradata a fianco del torrente Federia e la riqualificazione consiste nello spostamento dell'attività produttiva esistente con realizzazione di una nuova struttura di edilizia residenziale convenzionata in particolare destinata agli alloggi degli operatori. La seconda, in prossimità del lago, occupa un'area attualmente adibita a funzioni commerciali, nella prospettiva di una riconversione ad uso turistico ricettivo. Per entrambe sono forniti indici e parametri urbanistico- edilizi nonché prescrizioni morfologiche e tipologiche le cui ricadute progettuali saranno poste all'attenzione della competente Commissione del Paesaggio e della Soprintendenza, avendo come riferimento, oltre ai vincoli paesaggistici, il delicato contesto ambientale e gli obiettivi di legge, ovvero la salvaguardia e il ripristino del suolo e le sue funzioni ecosistemiche e il miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio.

Bilancio ecologico del suolo (*"la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Ai sensi di legge, se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero."*).

La verifica del bilancio ecologico al par. 12.5 della Relazione di variante, pone a confronto in forma sintetica quantitativi areali riferiti all'occupazione di superfici per usi diversi di aree precedentemente a destinazione agricola (mq 30.627 per nuovi servizi e mq 3.011 per usi residenziali, per un totale di mq 33.638), nonché alla restituzione ad area agricola di aree precedentemente destinate ad altri usi.

Compongono nella proposta di piano questo ultimo conteggio:

- aree derivate dalla riduzione degli ambiti residenziali
- aree derivate dalla riduzione degli ambiti di trasformazione per altre funzioni
- aree ricondotte a zona agricola dal Piano delle Regole
- aree precedentemente destinate a verde pubblico attrezzato

Con la Carta del consumo di suolo, dalla quale è estrapolabile la verifica del bilancio ecologico, la variante restituisce alcuni parametri richiesti nei Criteri regionali, in particolare la superficie urbanizzata, la superficie urbanizzabile e quella agricola o naturale, dai quali sono estrapolabili, per successive elaborazioni, alcuni ulteriori indicatori funzionali al monitoraggio delle trasformazioni a far tempo dall'entrata in vigore della l.r. 31/14. Alla prima soglia temporale (2014) fanno riferimento i parametri e gli indicatori utilizzati dallo stesso PTR31/14, pertanto essi costituiscono lo scenario di riferimento (T_0), da porre a confronto con i valori che scaturiscono nell'attuazione della politica di riduzione del consumo del suolo alla data della variante. Nella Relazione di Piano non è sufficientemente chiara la soglia temporale dei valori indicati nelle tabelle, e ad ogni buon conto, non vi sono confronti tra i valori del T_0 e quelli della variante (T_1), che costituisce di fatto il primo monitoraggio, conoscenza indispensabile per predisporre le prossime politiche di attuazione della legge.

Al riguardo si chiede di riorganizzare i dati in una forma di facile lettura e confrontabilità, avvalendosi anche del supporto cartografico della Carta del consumo di suolo.

In relazione ai dati riportanti la verifica del rispetto del bilancio ecologico e in considerazione che il Comune intende proporre un nuovo PGT adeguato alla l.r. 31/2014, non è possibile a tal fine introdurre nel conteggio l'applicazione della soglia di riduzione degli ambiti di trasformazione, così come la superficie corrispondente

alla conversione di aree a verde pubblico attrezzato ad agricole, in quanto sostanzialmente non urbanizzabili anche nel piano vigente. Sulla base di queste considerazioni, a fronte dell'impiego di aree agricole per nuove destinazioni a servizi e di espansione del tessuto consolidato, concorre al bilancio positivo la sola conversione ad uso agricolo di aree del tessuto consolidato, pari a mq 5.227.

Si chiede di rivalutare il bilancio ecologico di Piano e nell'eventualità integrare la relazione di Piano. A tal fine si ritiene opportuno un approfondimento sulle caratteristiche delle nuove aree dedicate ai servizi, dei quali la Relazione non fornisce le tipologie, in particolare se si tratta effettivamente di previsioni con consumo di suolo e di quale rango, ricordando che a far data dall'entrata in vigore dell'integrazione del PTR ,ai sensi della l.r. 31/2014 (marzo 2019), qualora l'analisi dei fabbisogni non dimostri la necessità di nuovi ulteriori consumi, possono essere approvati PGT solo con consumo di suolo almeno pari a zero.

Tavola delle Previsioni di PGT

Le tavole 3.1, 3.2 e 3.3 del Documento di Piano rappresentano i contenuti dei tre atti di PGT, al cui dettaglio cartografico e normativo si rinvia, e, in forma sintetica, le strategie ad essi collegate.

Con riferimento alle previsioni delle citate tavole, emerge un'azione di Piano significativa ascrivibile al tema di seguito trattato.

Domini sciabili

La variante del Pgt in esame presenta una proposta di ampliamento di dominio in corrispondenza del limite settentrionale dell'area sciabile Mottolino, in prossimità della loc. Bondi, nonché una proposta di ridefinizione del perimetro del dominio che interessa il collegamento "San Rocco – Freitas - Carosello" in prossimità del fondovalle.

Nel confronto con il Comune, svoltosi in data 7 novembre 2021, l'amministrazione comunale ha riferito di aver introdotto alcune modifiche agli elaborati precedentemente posti in Valutazione ambientale, conseguenti ad approfondimenti progettuali e richieste del Comitato Olimpico successivi alla predetta fase di valutazione; pertanto l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno integrare i contenuti valutativi ambientali e di incidenza, per i soli aspetti relativi alle varianti introdotte, mediante una terza Conferenza di VAS. Le previsioni adottate consistono:

- nell'ampliamento del dominio sciabile del Mottolino, in corrispondenza del settore posto più a settentrione, in adiacenza con l'esistente area sciabile, per razionalizzare l'area di svolgimento di alcune discipline olimpiche, concentrando la logistica ad esse connessa;
- nell'introduzione di un'infrastruttura di trasporto, sostitutiva della cabinovia Mottolino 1, che si attesta circa in prossimità delle due stazioni esistenti e comprende una stazione intermedia a quota 2240 m s.l.m. , che consente il collegamento tramite ski-weg al passo d'Eira e alla pista del Mottolino a nord, dalla quale sarà possibile per gli atleti olimpici accedere alle sedi di gara. La previsione della nuova infrastruttura di trasporto a fune comporta l'individuazione di un congruo varco quale dominio sciabile ad essa planimetricamente sotteso, e si discosta nella sola parte centrale dal sedime dell'attuale tracciato;
- una modesta riduzione del dominio sciabile funzionale al collegamento dei versanti "San Rocco- Carosello", in corrispondenza della loc. Freitas, da cui è stato stralciato una porzione edificata ad uso agricolo;
- una maggior precisazione del perimetro del dominio in corrispondenza di Plaza Placheda, atto a garantire il collegamento dei due versanti già oggetto della precedente variante e, più in generale al contatto con i tessuti urbani consolidati già urbanizzati.

L'estratto cartografico in allegato (figg. 2 e 3), rappresenta l'attuale dominio sciabile del comune di Livigno, derivante dagli strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PTR, PGT), ed evidenzia le nuove aree oggetto di variante, specificatamente per il tema in trattazione, localizzate in area Mottolino e sul versante Carosello-Freitas.

L'analisi di sostenibilità delle sopracitate varianti, ponendo in comparazione le modifiche introdotte nelle diverse fasi di valutazione ambientale, ha valorizzato gli impatti sulle matrici relative al suolo e alla componente biotica della previsione adottata, in quanto in essa, pur con un aumento della superficie di dominio sciabile, è stata complessivamente ridotta l'estensione dell'area boscata interessata dalle potenziali trasformazioni originariamente proposte.

Il confronto tenutosi in data 7 aprile è stato occasione per l'amministrazione comunale di presentare in forma integrata, attraverso un approfondimento della relazione di variante e una cartografica sinottica, il quadro urbanistico territoriale delle trasformazioni che si stanno definendo nel territorio comunale in vista delle Olimpiadi 2026, nell'ambito delle quali la corretta definizione del dominio sciabile riveste importanza strategica, per assicurare la conformità urbanistica alle opere infrastrutturali in progetto. Le integrazioni fornite costituiscono un supporto aggiuntivo del quadro conoscitivo e progettuale di scala territoriale, nel quale contestualizzare e coordinare l'assetto delle aree sciabili esistenti e le previsioni future, direttamente o indirettamente ad esse connesse, dal quale emergono le iniziative di razionalizzazione, quale la realizzazione della stazione intermedia in quanto funzionale ai due versanti del comprensorio del Monte della Neve, e di riqualificazione, quale la sostituzione e l'ammodernamento dell'esistente cabinovia Mottolino 1.

Premesso è competenza della Provincia la definizione dei domini sciabili attraverso il proprio PTCP, le integrazioni documentali di maggior dettaglio riferite allo scenario di sviluppo dei comprensori nel contesto territoriale sono state dettate da approfondimenti a scala progettuale di maggior definizione, svolti a scala locale, in previsione degli interventi connessi all'evento Olimpiadi 2026 e pertanto costituiscono una maggior specificazione degli obiettivi e delle strategie già presenti nel PTR e nel PTCP.

Esula dallo scenario delle relazioni tra i domini sciabili il tracciato di collegamento sul fondovalle tra la loc. Bondi e la loc. Santa Maria, che, per quanto funzionale anche alla connessione tra aree sciabili, si configura quale trasporto pubblico locale.

Gli approfondimenti e i chiarimenti trasmessi dal Comune di Livigno (nota prot. 9911 del 12/04/2022) a seguito del confronto, costituiscono un'appendice esplicativa della Relazione di variante e come tali dovranno essere recepiti quale integrazione del PGT in sede di approvazione.

In riferimento, infine, alle valutazioni di carattere forestale, atteso che esse sono riferite anche alle modifiche introdotte nella variante di collegamento tra i domini sciabili dei due versanti, si osserva che il parere della Comunità Montana citato in premessa (prot. n. 714 del 09.02.2022), al quale si rimanda nella forma integrale, conclude che *"Si ritiene pertanto che entrambi gli ampliamenti di dominio sciabile proposti [.....] siano da ritenersi compatibili con il vigente Piano di Indirizzo Forestale, a condizione che gli interventi in essi previsti si connotino come opere pubbliche e/o opere di pubblica utilità, ne sia dimostrata l'impossibilità o irrazionalità di realizzarli altrove e che vengano progettati con particolare attenzione alla tutela ambientale e paesaggistica, fermo restando ogni possibile esito eventualmente anche negativo - delle procedure autorizzative cui dovranno essere sottoposti i relativi progetti."*

Sistema Informativo territoriale Integrato (SIT)

Per quanto concerne il raccordo col SIT, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L.R. 12/05 la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione del PGT, cui è subordinata l'efficacia dello stesso, è condizionata alla completa e corretta trasmissione al SIT degli elaborati di PGT in formato digitale.

Si ricordano i principali riferimenti normativi per l'attività comunale:

- D.G.R. 22/12/2005 n. 1562 *"Modalità di coordinamento e integrazione delle informazioni per lo sviluppo del SIT integrato"*
- D.D.U.O. 10/11/2006 n. 1520 *"Approvazione delle Linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/05"*

- Comunicato congiunto Direzione Generale Territorio e Urbanistica e Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo 26/05/2008 n. 107 "*Modalità di pubblicazione dell'avviso di approvazione dei PGT*"

PARERE CONCLUSIVO

La valutazione di compatibilità ha posto in evidenza che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale pone particolari previsioni e tutele di carattere sovracomunale, prescrittive e prevalenti in particolare sul fondovalle, in relazione alla presenza di estese porzioni di ambiti agricoli strategici, varchi paesistici e aree di naturalità fluviale, nonché sui territori di versante e in quota, nelle aree destinate alla pratica sportiva. Gli interventi territorialmente più significativi della variante in esame consistono nella proposta di ampliamento degli ambiti agricoli strategici sul fronte lago e nell'ampliamento del dominio sciabile, in particolare nella zona del Mottolino, per assicurare conformità urbanistica alle infrastrutturazioni previste dallo svolgimento della manifestazione olimpica del 2026, come meglio specificato dalla relazione integrativa più volte citata e acquisita agli atti in sede di confronto con l'amministrazione comunale.

In considerazione della tipologia, dell'entità e degli obiettivi sottesi alle previsioni di modifica introdotte, valutati gli elaborati di Piano, si esprime **parere favorevole** sui contenuti della variante sulla scorta delle precisazioni riportate nella presente istruttoria. In particolare l'ampliamento degli ambiti agricoli strategici e del dominio sciabile sono sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale, in quanto entrambi aggiornamento del PTCP e del PTRV vigenti.

Per quanto riguarda la coerenza con l'applicazione dei criteri di riduzione del consumo di suolo, l'istruttoria ha evidenziato limitati aspetti quantitativi che necessitano una verifica in riferimento alla soglia di riduzione applicata agli ambiti di trasformazione su suolo libero e al bilancio ecologico del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Le prescrizioni indicate dal Parco dello Stelvio e dalla Valutazione di incidenza, espressa con Parere n 8 del 13.04.2022, concorreranno in ogni caso a dare una prima e indefettibile cornice alla mera variante pianificatoria.

La variante in argomento del PGT del comune di Livigno, che si configura quale variante non sostanziale del PTCP ai sensi dell'art. 80 c. 3 lett. d) delle Norme di attuazione, viene sottoposta al Consiglio Provinciale per l'approvazione con la procedura semplificata di cui all'art. 17 c. 11 della l.r. 12/2005.

Sondrio, 13 aprile 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Susanna Lauzi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Fig. 1

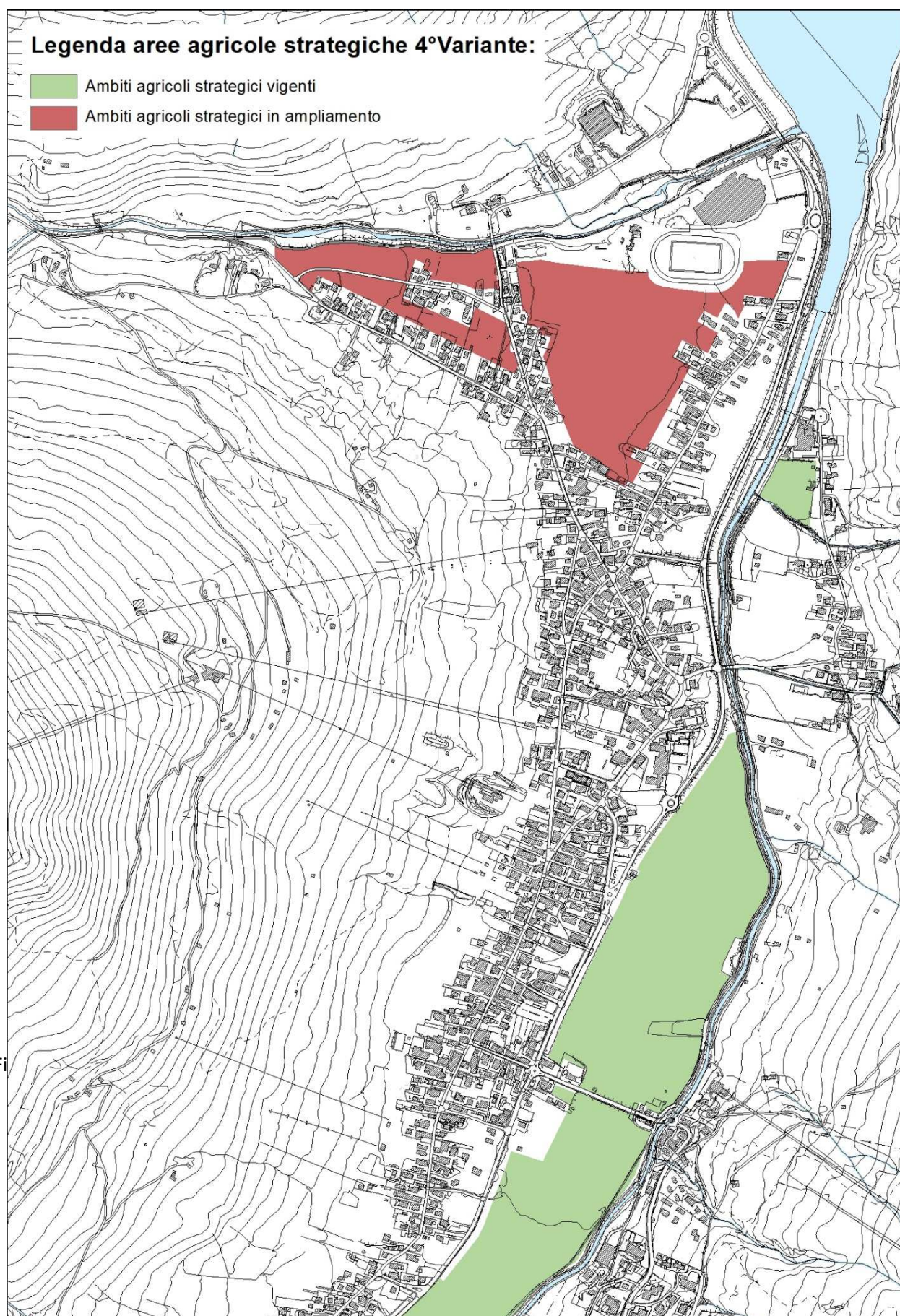


Fig. 2 – Fig. 3

